

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 aprile 2013

TRA

- **FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE**, rappresentata dal dottor Michele Odorizzi -Consigliere delegato delle Federazione alle relazioni sindacali- e da una delegazione delle Cooperative di produzione e lavoro e sociali, nelle persone di Severino Montanari (presidente della Cooperativa sociale Il Lavoro) e Marina Castaldo (vicepresidente Federazione trentina della Cooperazione e presidente Cooperativa Movitrento), assistiti da Paolo Pettinella e Silvia Caramelle dell'Ufficio sindacale e del lavoro della Federazione stessa

E




- **FAI-CISL DEL TRENTINO**, rappresentata da Tiziano Faes e Fulvio Bastiani
- **FLAI-CGIL DEL TRENTINO**, rappresentata da Mariano Campana
- **UILA-UIL DEL TRENTINO**, rappresentata da Giovanni Galluccio

Alla presenza di:

dott. Luca Aldrighetti e dott.ssa Maria Casamichele per il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento

CONSIDERATO CHE

- Fin dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva previste dal Documento degli interventi di politica del lavoro, era stata prevista l'erogazione di una retribuzione calcolata con il sistema della paga mensilizzata, denominato *assegno mensile lordo omnicomprensivo*;
- Nell'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate "Interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavoratori socialmente utili)" di data 17 maggio 2011, tra l'altro, si era stabilito il passaggio a paga oraria dal 1 gennaio 2012 attraverso l'erogazione di un assegno orario lordo omnicomprensivo, con clausola di sperimentazione nel corso del 2012;
- Nel Verbale di riunione di data 8 ottobre 2012, le Parti alla luce delle problematiche tecniche emerse nel corso del 2012 hanno convenuto "[...] di tornare alla paga mensilizzata per l'anno



2013 con le seguenti precisazioni: nel concetto di assegno mensile omnicomprensivo si intende la retribuzione comprensiva delle forfetizzazioni di ferie, 13^{ma} e 14^{ma} mensilità, TFR, ad esclusione delle festività infrasettimanali. Per tali festività, se lavorate, verrà riconosciuto un 26^{esimo} aggiuntivo di paga mensile oltre ad una maggiorazione del 15% della paga oraria, per le ore di effettivo lavoro, calcolata applicando il divisore 152. [...]

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il seguente verbale di accordo al fine di sancire il passaggio da retribuzione oraria a retribuzione mensilizzata, a modifica dell'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nell'Intervento 19 e 20.2, sottoscritta il 17 maggio 2011 e che continua a mantenere validità per tutte le altre disposizioni (compresa la validità contrattuale).

Articolo 1 – Decorrenza

A decorrere **1 gennaio 2013**, i lavoratori destinatari dell'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate "Interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavoratori socialmente utili)" previsti dal vigente documento degli interventi di politica del lavoro – Intervento 19 e 20.2, verranno retribuiti attraverso l'erogazione di un assegno mensile lordo omnicomprensivo.

Articolo 2 – Voci comprese nell'assegno mensile

L'importo dell'assegno mensile lordo omnicomprensivo comprende la forfetizzazione dei seguenti elementi:

- Ferie;
- 13^{esima} mensilità;
- 14^{esima} mensilità;
- TFR.

Articolo 3 – Voci escluse dall'assegno mensile

Le **festività infrasettimanali** non sono annoverate nell'importo dell'assegno mensile lordo omnicomprensivo.

Articolo 4 – Trattamento economico delle festività

Le festività saranno retribuite secondo il seguente schema:

FESTIVITÀ	
...Lavorata	1/26 ^{esimo} paga mensile <i>oppure</i> 1 giorno di recupero e 15% retribuzione oraria per le ore lavorate a titolo di maggiorazione
...Goduta / Non lavorata	Nessuna decurtazione

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE COINCIDENTE CON LA DOMENICA O IL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE
+ 1/26 ^{esimo} paga mensile

Articolo 5 – Sistema di calcolo dell'importo di retribuzione oraria

Ai lavoratori interessati al presente accordo viene corrisposto un assegno mensile lordo onnicomprensivo pari, per il 2013, a:

ASSEGNO MENSILE	IMPORTO MENSILE – ANNO 2013
Lavoratori comuni	972,00 euro
Capisquadra	1.221,00 euro

Per qualsiasi esigenza di determinazione dell'importo di paga oraria, si applica il divisore **152**.

Pertanto, le paghe orarie per l'anno 2013 saranno le seguenti:

PAGA ORARIA	IMPORTO MENSILE – ANNO 2013
Lavoratori comuni	6,39473 euro (972,00 euro / 152)
Capisquadra	8,03289 euro (1.221,00 euro / 152)

Articolo 6 – Indennità di presenza

L'indennità di trasporto di cui al Titolo III, punto 2 del Verbale di accordo del 17 maggio 2011 viene mantenuta come tale solo per i lavoratori chiamati a prestare l'attività lavorativa presso cantieri periferici con il proprio automezzo e per distanze superiori a 10 km. La distanza viene intesa tra il luogo di lavoro / cantiere e la località (Comune o Frazione) dove ha sede l'Ente titolare del progetto.

A tutti i lavoratori viene riconosciuta un'indennità di presenza legata all'effettiva prestazione lavorativa per gli importi sotto riportati. Tale indennità sostituisce l'ex indennità di trasporto prevista per percorrenze comprese fino a 10 km.

L'indennità di presenza è elemento distinto della paga mensile e non è soggetta a riproporzionamento per il personale con orario di lavoro a tempo parziale.

I valori, per l'anno 2013, saranno i seguenti:

INDENNITÀ DI PRESENZA	IMPORTO MENSILE – ANNO 2013
Personale tempo pieno	35,00 euro
Personale tempo parziale	35,00 euro


Per ogni giorno di assenza verrà trattenuta una quota giornaliera della predetta indennità applicando i seguenti divisori:


- 22 per prestazioni lavorative su cinque giorni a settimana;
- 26 per prestazioni lavorative su sei giorni a settimana.

Le parti dichiarano che l'indennità di presenza ha finalità di incentivare la produttività ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei progetti. Pertanto l'indennità stessa è utile ai fini riconosciuti dalla normativa in materia di detassazione delle retribuzioni di produttività (art. 2 dpcm 22 gennaio 2013).

Letto, accertato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE





Castelli

FAI-CISL DEL TRENTINO

Bertini T. da

FLAI-CGIL DEL TRENTINO

Leupold

UILA-UIL DEL TRENTINO

g. g. m.

PER PRESA D'ATTO IL SERVIZIO LAVORO

Nicola B. da

INDICE

Articolo 1 – Decorrenza.....	2
Articolo 2 – Voci comprese nell’assegno mensile.....	2
Articolo 3 – Voci escluse dall’assegno mensile	2
Articolo 4 – Trattamento economico delle festività.....	3
Articolo 5 – Sistema di calcolo dell’importo di retribuzione oraria	3
Articolo 6 – Indennità di presenza.....	4